

# SCUOLA e LAVORO

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

## UN'AUTONOMIA SENZA LIBERTÀ

Negli ultimi anni la scuola italiana è stata attraversata da una serie di riforme e cambiamenti che ne hanno modificato, almeno in apparenza, la struttura organizzativa ed epistemologica.

Tra le tante novità messe in cantiere dal Ministro della Pubblica Istruzione, l'introduzione dell'autonomia è quella che, forse, vorrebbe assumere i connotati più marcati di una mutazione radicale di un cambiamento profondo nel patrimonio

intende dire che l'autonomia non sia un fattore importante per la realizzazione di una scuola di qualità, ma che prima è necessario risolvere alcune questioni strutturali indispensabili per il regolare funzionamento delle unità scolastiche. Che senso ha parlare di autonomia in edifici scolastici con aule e laboratori inadeguati o in classi con 25 alunni e un portatore di handicap, o con finanziamenti insufficienti a garantire persino le funzioni essenziali degli uffici di

Ma ciò che appare più grave è che, sotto la spinta di un ritmo vorticoso di novità e cambiamenti (più apparenti che sostanziali), non sia stato dato il tempo agli insegnanti di riflettere e di valutare la reale efficacia delle novità introdotte costringendo i docenti entro percorsi di adeguamento continuo che non prevedono momenti di effettiva verifica e riflessione critica. Uno dei più attenti sperimentatori del sistema scolastico americano, Howard Gardner, sostiene che "se non si ha l'opportunità di riflettere su quello che si fa e di stabilire che cosa va bene, che cosa va male, e perchè, è molto difficile innescare un processo di miglioramento a lungo termine.

Il tempo per la riflessione individuale e collettiva deve diventare parte integrante del programma di lavoro. Altrimenti sarà molto improbabile che possa verificarsi un vero cambiamento (2). L'autonomia vera è, prima di tutto, autonomia di pensiero; libertà, quindi, di interpretare il cambiamento e di poter interagire nel processo di cambiamento. Sembra invece, che oggi dirigenti e insegnanti siano relegati sempre di più ad un ruolo di "applicati funzionali", impegnati a mettere in atto le direttive di politica scolastica provenienti dall'establishment governativo. Ed è un processo estremamente pericoloso perchè sta inducendo gli operatori scolastici verso una forma intellettiva di "non-pensiero" dove tutto, o quasi, è già deciso e stabilito da altri. Una sorta di assuefazione a linguaggi, saperi, sistemi precostituiti che rischia di reprimere e condizionare la ricchezza creativa dei soggetti che agiscono e pensano nel mondo della scuola.

Tuttavia, nonostante l'autonomia vera appare oggi più lontana, c'è ancora la possibilità di ritrovare margini di libertà, all'interno della progettazione del piano dell'offerta formativa, per ripensare una scuola che restituisca al rapporto docente-alunno la centralità dell'atto educativo. Una scuola "che sappia pervenire a interpretazioni originali del mondo e sappia progettare le forme inevitabilmente irregolari (ma non caotiche o deintenzionalizzate) della didattica che dovranno resistere alle vettrici di distorsione della contemporaneità.

Capire e progettare per non doversi completamente adattare; conservare così la dignità del magistero (3).

**Roberto Santoni**  
Direttore Didattico  
Bassano Romano (VT)

1) Scrive Piero Romei: "L'autonomia, correttamente intesa, significa passaggio dalla logica secondo la quale tutto ciò che non è esplicitamente autorizzato è implicitamente vietato a quella opposta, secondo la quale tutto ciò che non è esplicitamente vietato è implicitamente ammesso, e costituisce terreno di esercizio di decisionalità responsabile. Continuare a indicare, nelle norme che formalizzano l'autonomia, quello che si può fare può dare adito a due interpretazioni: il permanere al "centro" di un residuo paternalistico involontario, oppure - più maliziosamente - la deliberata volontà di perpetuare nelle unità scolastiche una posizione di sudditanza psicologica, autonomia e progettualità. La scuola come laboratorio di gestione della complessità sociale: Firenze 1995, p. 35.

2) Howard Gardner Saper per comprendere. Discipline di studio e disciplina della mente. Milano 1999, p. 245-246

3) Gabriele Boselli. Postprogrammazione, Firenze, 1998, p. XVII.

## Diritto di sciopero

# SEMPRE MENO!

LEGGE 11 aprile 2000, n. 83 (G.U. del 11 aprile 2000, n. 85)

Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi Pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della Persona costituzionalmente tutelati.

### Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza» sono inserite le seguenti: «, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti».

3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» fino a: «sentite le organizzazioni degli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993».

4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «possono disporre forme di erogazione periodica» sono aggiunte le seguenti: «e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso

il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3».

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» fino a: «di cui all'articolo 25 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge».

6. All'articolo 7, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 116, dopo le parole: «quando l'astensione dal lavoro sia terminata» è inserito il seguente periodo: «Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2- a 4-bis».

7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revocazioni, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies».

(continua in sesta pagina)

**FIS** Federazione  
Italiana Scuola

### COMUNICATO STAMPA DEL 14 MAGGIO 2000

La Federazione Italiana Scuola (F.I.S.), nel prendere atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuliano Amato e del Ministro della P.I., Tullio De Mauro, ritiene che in linea con quanto riconosciuto (i docenti italiani sono sottopagati) vi sia l'esigenza inderogabile nel rinnovo contrattuale valevole per il biennio economico (2000-2001), di trovare risorse per avviare quel processo di perequazione degli stipendi dei docenti italiani a quelli dei colleghi della Comunità; successivamente potrà essere presa in considerazione l'opportunità di pagare di più quei colleghi che all'interno della scuola sono più preparati e che questo loro maggior impegno professionale mettono a disposizione della scuola. Si potrebbe ipotizzare una tabella (come per i trasferimenti) valevole per tutto il territorio nazionale, costituita da parametri oggettivi che tengano conto di titoli culturali e didattici, sulla base dei quali attribuire a ciascun aspirante un punteggio. Successivamente il Collegio dei Docenti formulerà al Capo d'Istituto i criteri di scelta per il conferimento degli incarichi da assegnare in base al punteggio.

genetico delle scuole italiane.

Il processo di autonomia prende le mosse dalla legge n. 59 del 13.03.1997 e viene attuato, in via sperimentale, negli anni scolastici 1998/99 e 1999/00 con i decreti ministeriali n. 251/98 e n. 179/99, in attesa della definitiva applicazione del Regolamento (D.P.R. 275/99) che avverrà dal 1° settembre 2000.

I due anni di sperimentazione permettono di tracciare un primo parziale bilancio su quanto è realmente avvenuto, al di là dei retorici entusiasmi di Viale Trastevere, all'interno del nostro sistema scolastico.

La sperimentazione dell'autonomia fin qui concordata ha, infatti, messo in evidenza alcuni nodi critici di un percorso innovativo in cui è difficile individuare una direzione di senso.

Innanzitutto va ricordato che la richiesta di autonomia non è mai stata una richiesta proveniente dagli insegnanti e neppure, per la gran parte, da direttori didattici o presidi. Docenti e dirigenti sanno benissimo che altri e ben più urgenti e reali sono i problemi da affrontare: adeguamento degli edifici e delle attrezzature, riqualificazione professionale, rivalutazione retributiva, abbassamento del rapporto numero alunni/classe, finanziamenti per le attività progettuali. Con ciò non si

segreteria? Un altro ostacolo ad una piena attuazione dell'autonomia è dato da un'autonomia finanziaria ancora una volta limitata. Le scuole riceveranno un budget dallo Stato, che non modificherà di molto gli attuali scarni finanziamenti, lasciando le scuole in una situazione di penuria finanziaria a fronte di una accresciuta progettualità dei docenti. Autonomia finanziaria solo a metà, quindi, anche perchè le scuole continueranno a non avere un'autonomia finanziaria impositiva, restando sostanzialmente preclusa ogni possibilità di autofinanziamento. E chi opera nella scuola sa quanto la mancanza di mezzi finanziari condizioni la realizzazione dei progetti educativi messi in atto.

C'è, infine, un ulteriore elemento che rischia di vanificare la portata innovativa che potrebbe essere connessa con l'autonomia: la sterminata quantità di norme giuridico-amministrative che regolano l'andamento della vita della scuola. Leggi, decreti, direttive, contratti, circolari hanno creato, in questi ultimi anni, una vera e propria giungla normativa, con una massa di obblighi e divieti, spesso in contraddizione l'uno con l'altro, e che hanno fortemente ostacolato e continuano a rallentare lo snellimento delle procedure burocratiche e l'efficienza del servizio (1).

# Prima integrazione graduatorie permanenti

Con la pubblicazione del regolamento (decreto del 27 marzo 2000 - G.U. del 17 maggio 2000 n. 113) emanato in applicazione della legge 124/1999 e con il successivo decreto del 18 maggio 2000 n. 146 (G.U. del 23/5/2000 n. 40 IV Serie speciale - Concorsi ed esami) è stata completa la normativa che stabilisce le norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande per la inclusione nelle graduatorie stesse, per l'aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e per il trasferimento di altra provincia. Per ragioni di spazio siamo costretti a pubblicare solo il secondo decreto che è quello di più immediato interesse. Scadenze: presentazione domande 22 giugno. Pubblicazione graduatorie (provvisorie) 30 luglio; graduatorie definite 20 agosto.

**Termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000. (Decreto del 18 maggio 2000).**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 1.

*Prima integrazione delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo*

La prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo di cui alla legge in premessa avviene, in ciascuna provincia, secondo le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000 di seguito denominato regolamento.

Art. 2.

*Trasferimento di graduatoria e aggiornamento del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria base*

1) Nella fase della prima integrazione, i docenti ed il personale educativo, già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiti in ogni provincia e denominate graduatorie base dal regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da uno o entrambe le province di precedente inserimento entro il termine e con le modalità indicati dall'art. 9. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il deponimento da tutte le graduatorie della o delle province da cui si trasferisce.

2) Entro lo stesso termine il personale incluso nella graduatoria base può chiedere anche il solo aggiornamento del punteggio.

3) Per i docenti di cui ai precedenti commi e per coloro che chiedono soltanto l'aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, sono valutati sulla base della tabella allegata (all. A).

Art. 3.

*Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie permanenti Ordine di precedenza*

1) I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità indicate all'art. 9 per una sola provincia.

2) Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:

I fascia, personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'art. 2, comma I del Regolamento, ivi compresi quelli che hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi dell'art. 2;

II fascia: (art. 2, comma 4, lettera a) del Regolamento) personale docente ed educativo che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; -recentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999;

III fascia: (art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del Regolamento) personale docente ed educativo che matura i requisiti previsti dalla seconda fascia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1996 ed il termine di scadenza di presentazione della domanda;

IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo che non è in possesso del requisito del servizio dei recentosessanta giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depernati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7 della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza

del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995. In questa fascia vengono altresì inseriti coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, privi dei requisiti

Art. 4.

*Utili a ione delle graduatorie permanenti*

1) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del decreto legislativo n. 297/1994, sostituito dall'art. 1 comma 5 della legge n.

4) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini indicati dall'art. 9 non abbiano pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo ancora sostenuto l'esame finale di abilitazione ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. I titoli artistici dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro dieci giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.

5) Gli aspiranti saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento (all. B). Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati a data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

6) Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale da utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente comma 1, per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

Art. 7.

*Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti*

1) La prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in ciascuna provincia secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento.

2) In tale fase il personale già inserito in ogni provincia nelle graduatorie base (soppressive graduatorie per soli titoli) entro il termine e con le modalità indicate dall'art. 9, può presentare domanda di trasferimento da una o entrambe le province di precedente inserimento ad altra/altra province indicando in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione a tempo determinato.

3) Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il deponimento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento.

4) Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono il trasferimento ovvero intendono solo aggiornare il proprio punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base della tabella allegata (all. C).

5) Nella fase di prima integrazione delle graduatorie base si procede con l'inclusione in coda alle medesime graduatorie del personale che chiede l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli specifici indicati di seguito possono presentare domanda di inserimento secondo termini e modalità previsti dall'art. 9. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:

I fascia, personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento);

II fascia: (art. 11, comma 4, lettera a del Regolamento) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; recentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre);

III fascia: (art. 11, comma 4, lettera b del Regolamento) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depernati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.

6) Gli aspiranti sono inseriti nelle singole fasce con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C). Possono essere valutati tutti i titoli a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della

domanda.

7) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per assunzioni in ruolo, sul 50% dei posti che residuo dopo aver detratto da tutti i posti annualmente assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati per passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 2 del contratto collettivo nazionale integrativo, dell'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all'art. 553, comma 5, del decreto legislativo 297/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge n. 124/1999. A decorrere dal 1° settembre 2000, le predette graduatorie sono utilizzate, i limiti del contingente sopradichiarato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento una prova finale. Il contenuto e le modalità operative dei predetti corsi sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale.

NORME COMUNI

Art. 8.

*Requisiti generali di ammissione*

1) Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli 3, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65 (età prevista per il collocamento a riposta d'ufficio);

3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomi presso le regioni e gli enti locali;

4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo e confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;

5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva: posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);

6) Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3) Non possono partecipare ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 195-, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni operative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati interdetti per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata quest'ultima sanzione.

4) Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi e riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre, a provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 9.

*Domande, regolari a ioni, esclusioni*

1) Le domande per il trasferimento di graduatoria per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

2) Nel modello di domanda dovranno essere indicati o dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e l'eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato I) o alla preferenza (allegato II) nella graduatoria in caso di parità di punti, seguendo lo schema C) modello medesimo. Nel caso di dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il candidato dovrà documentare il possesso di tutti i titoli di servizio momento della nomina in ruolo.

La domanda dovrà essere spedita con r/r ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio

(continua in settima pagina)

## LOMBARDIA

L'assemblea dei docenti della Lombardia collegati al Comitato Spontaneo Docenti riunita il giorno 17/5/2000 presso il Liceo artistico St. "U. Boccioni" di Milano,

si riconosce in tutti gli obiettivi di lotta definiti dall'assemblea nazionale di Belvedere Marittimo (CS) del 25 e 26 marzo 2000;

invita tutti i docenti che non l'avessero ancora fatto a inviare la disdetta della delega ai sindacati firmatari del contratto (CGIL, SNALS, CICSL, UIL), che hanno dimostrato di non meritare fiducia e di abusare della rappresentatività, ad aderire eventualmente ad altre organizzazioni sindacali, non firmatarie;

riporta la provocatoria proposta del Ministro De Mauro di mantenere una discriminazione economica, senza prospettive né criteri limpidi, affidandola alle singole scuole, e insiste nell'esigere, al contrario, la completa abolizione dell'art. 29 del contratto e l'adeguamento di tutti i salari ai livelli europei; in via provvisoria chiede immediatamente la redistribuzione in parti uguali tra tutti i docenti dei fondi già stanziati per il "concorso" oltre alla remunerazione a ciascuno di loro di almeno trecento ore di lavoro straordinario annuo come indennizzo per il "lavoro sommerso" (correzione compiti, relazioni, altre attività di routine);

ritiene sempre più indispensabile cancellare definitivamente la riforma dei cicli, divenuta emblematica di una politica scolastica sbagliata, sia per i riflessi pedagogici, culturali e professionali, sia per il metodo brutale con cui è stata impostata;

propone pertanto come efficace forma di lotta che le assemblee di base dei docenti e tutti i comitati spontanei e coordinamenti locali si attivino per chiedere, tramite la prevista raccolta di firme, il referendum abrogativo della berlingueriana legge di riordino dei cicli scolastici.

Milano 17 maggio 2000

All'assemblea erano presenti rappresentanze delle seguenti scuole:

Liceo artistico st. "U. Boccioni" - Milano

Liceo artistico st. "Caravaggio" - Milano

Scuola elementare "Leonardo da Vinci" - Milano

Liceo scientifico st. "G. Bruno" - Cassano D'Adda (MI) I.T.C. "P. Custodi" - Rozzano (MI)

I.T.I.S. "Facchinetti" - Busto Arsizio (VA)

Scuola Media Statale "Faustini" - Piacenza

Mozione approvata all'unanimità

to dei recentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.

3) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art. 9 del presente decreto, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo non abbiano ancora frequentato i corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità da attivare ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 33/2000. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro dieci giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di idoneità o abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari alla ammissione ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.

4) Analoga iscrizione con riserva di accertamento dei requisiti dovrà essere disposta nei confronti di coloro che hanno pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il corso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità e abbiano superato gli esami finali pur non avendone titolo ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, ma solo ai sensi della successiva ordinanza ministeriale n. 33/2000. In tal caso lo scioglimento della riserva ed il consequenziale inserimento a pieno titolo avverrà soltanto al momento in cui saranno concluse le procedure della sessione riservata indetta con la predetta ordinanza ministeriale n. 33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto partecipare.

5) Gli aspiranti vengono iscritti all'interno delle singole fasce come sopra indicate con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui all'allegato A.

6) Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.

7) L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.

124/1999. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.

2) Con successivo decreto saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

Art. 5.

*Valutazione dei titoli*

1) Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella A allegata. Coloro che, essendo già inseriti nella graduatoria di base, chiedono l'aggiornamento del punteggio possono altresì chiedere la valutazione di nuovi titoli eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza. Coloro che chiedono l'inserimento possono chiedere la valutazione di tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

2) A coloro che vengono inseriti senza aver ancora maturato il requisito dell'abilitazione ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, verrà attribuito provvisoriamente il punteggio corrispondente al voto minimo di abilitazione previsto nella tabella A.

Art. 6.

*Docenti di strumento musicale nella scuola media*

1) La compilazione delle graduatorie previste dall'art. 5 del Regolamento è subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento prevista dall'art. 11 della legge n. 124/1999 e viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del Regolamento.

2) L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 9, per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utile ai sensi dell'art. 6, comma I del Regolamento.

3) Per ogni specialità strumentale prevista nei programmi allegati al decreto n. 201/1999 saranno istituite distinte graduatorie provinciali permanenti da utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.

# RICORDO



Alla fine di aprile si è spento a Bergamo a soli 42 anni Marzio Tremaglia, assessore alla cultura per la regione Lombardia che fra le innumerevoli iniziative avviate aveva indetto a Milano nel mese di novembre un convegno interessantissimo sui libri di testo nelle scuole. E' stata l'ultima volta che l'abbiamo visto e riteniamo che non vi possa essere omaggio più significativo che quello di ricordarlo ai nostri lettori con le belle parole del figlio Andrea e con un pensiero forte contenuto nella sua ultima intervista.

## Il saluto del figlio Andrea:

### "LA TUA LUCE SI È SPENTA"

CARO papà, ti voglio ringraziare per tutto ciò che hai fatto per me. Elencare tutto ciò che mi hai insegnato sarebbe estremamente lungo e difficile quanto elencare tutto ciò che mi avresti potuto insegnare. Spesso facevo lo stupido, o meglio, lo scemo, tu mi sgridavi e qualche volta mi arrabbiavo anche, perché non mi rendevo conto che era per il mio bene.

Tu, vera e propria «enciclopedia vivente», avevi sempre la risposta la spiegazione al momento giusto ed io non mi accorgevo della fortuna di avere te come papà.

Ora il Signore ti ha chiamato al suo fianco, perché è lì che stai adesso.

La dottrina cristiana ci insegna che bisogna essere felici perché la vera vita è dopo la morte. Tuttavia il nostro cervello ha una concezione molto più immediata del tempo, e ci dice che non ti vedremo per molto, molto tempo.

Il periodo nel quale Biggini si trovò a dirigere e ad amministrare la scuola non era facile, eppure fece tutto quanto era in suo potere per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per lui, solo la cultura, e la conoscenza potevano aprire i cuori e le menti dei giovani italiani. I suoi sforzi erano diretti al recupero di una scuola seria, impegnativa e aperta solo ai meritevoli e il modello al quale faceva riferimento era quello della riforma Gentiliana del 1923.

Studiando un personaggio di questa portata ho potuto capire, anche se solo in parte, quanto si è perso a livello di scuola, nonostante siamo nel 2000!!!

Come si dice in questi casi, «le vie del Signore sono infinite», ciò significa che la tua morte fa parte di un piano prestabilito.

Ma come al solito devo fare una critica: tu ora da lassù ci aiuterai a passare questo momento difficile, che però non lo sarebbe se tu fossi ancora qua.

In questi giorni ho pensato di aver vissuto un caotico incubo, per la velocità con cui è avvenuto tutto.

Purtroppo disperarsi, piangere ed urlare il tuo nome non servirà a niente e se ne dovrà fare una ragione.

Non si sente l'importanza della luce finché non si spegne; ora la tua luce si è spenta e siamo rimasti confusi impauriti al buio, mentre prima davamo per scontata la tua presenza.

Ho una concezione molto particolare del Paradiso, e cioè che un'anima è tanto più importante tanto quanto è il bene che la gente gli vuole. Be, tu sarai un'anima molto, molto importante.

Fra un po' vedrò anch'io com'è il Paradiso, molto probabilmente vedrò anche il Purgatorio.

Tu aspettami alla quarta nuvola da sinistra (ciò significa che, come sempre, sarai a destra).


Tanti saluti, Andrea

## L'ULTIMA INTERVISTA:

«Credo nei valori del radicamento dell'identità e della libertà. Sono convinto che la vita non può ridursi allo scambio, alla produzione o al mercato, ma necessita di dimensioni più alte e diverse. Penso che l'apertura al sacro e al bello non siano solo problemi individuali. Credo in una dimensione etica della vita, che si riassume nel senso dell'onore, nel rispetto fondamentale verso se stessi, nel rifiuto del compromesso sistematico e nella certezza che esistono beni superiori alla vita e alla libertà, per i quali a volte è giusto sacrificare vita e libertà.

Il mio lavoro anche se incompleto e superficiale, è un piccolo omaggio ad un uomo che in tutta la sua vita ha agito per un ideale; ha agito con passione, con amore, ma soprattutto con giustizia, obiettività e coerenza, nonostante la situazione politica. Educare e istruire: ecco un insieme sul quale continuerò a riflettere e Biggini sostenne sempre l'educazione come un qualcosa che andava oltre lo sterile apprendimento di nozioni e materie. Educare significava indirizzare ad una coscienza, a credere nei valori, alla propria identità culturale e questo ora, purtroppo manca.

Samantha Pistoni



Riteniamo che non vi sia modo migliore per presentare questa originale tesi che lasciare alla stessa giovane studentessa (25 anni) lo spazio per esporre le motivazioni che l'hanno indotta ad affrontare un periodo così difficile della nostra scuola.

Il mio approccio ad un argomento di tesi così specifico, quale la scuola nella R.S.I. e in particolare modo, la figura dell'allora ministro dell'educazione nazionale Carlo Alberto Biggini, è stato all'inizio quasi casuale. Il Professor Gonzi, al quale mi ero rivolta per ottenere un titolo da sviluppare, mi ha subito consigliato di trattare qualcosa che riguardasse da vicino il luogo in cui risiedo, (Desenzano del Garda) e la storia della Repubblica di Salò è stato uno spunto interessante. Ho iniziato così le ricerche di testi che trattassero il funzionamento delle istituzioni scolastiche in quel periodo; dopo alcune settimane, durante le quali non ottenevo informazioni sufficienti per iniziare a scrivere, mi sono rivolta direttamente alla famiglia del ministro Biggini e all'istituto storico della R.S.I. a Terranova Bracciolini (Arezzo).

La nuora, Sig.ra Gigliola, e il nipote Carlo Alberto, mi hanno accolta con entusiasmo e mi hanno fatto conoscere uno spaccato di storia che io - come molti miei coetani - ignoriamo completamente. Se all'inizio le mie ricerche erano state indirizzate soprattutto dalla necessità di laurearmi, presto, dopo l'incontro a La Spezia è nata in me una sorta di passione, una curiosità nei confronti di un uomo che, giorno dopo giorno, scoprirò sempre più interessante: Carlo Alberto Biggini, la sua storia, la sua vita e le vicende politiche alle quali assistette e fu protagonista, mi hanno molto coinvolto.

Il ministro Biggini ha suscitato in me un profondo rispetto e ammirazione perché prima di tutto è stato uomo di famiglia, ricco di quei valori, ormai quasi del tutto persi oggi giorno (patria, tradizioni, cultura, onestà, giustizia...); è stato un grande professore sensibile alle esigenze degli studenti, severo ma giusto, attento a cogliere nella personalità di ogni suo alunno le inclinazioni o le attitudini, i punti deboli e le insicurezze, e poi Biggini si è dimostrato un uomo politico davvero grande.

Il fatto che questo personaggio abbia sempre mantenuto coerente il suo pensiero, indipendentemente dalle vicende politiche, lo rende ancor più eccezionale.

Il Prof. Vincenzo Rienzi Presidente dello SNALS ci ha inviato il presente articolo che siamo lieti di pubblicare.

## LA SCUOLA DI IERI E QUELLA CHE SI PREPARA

Riflessioni per un ricorso alla Corte Costituzionale

La scuola italiana, fino agli anni '60, era considerata la migliore del mondo e, quando ero Segretario Generale del SASMI, venivano molte delegazioni da diversi Paesi europei per conoscere il sistema da noi adottato per poter avere anche essi una scuola così prestigiosa. Il primo fu Walesha dalla Polonia, poi il Prof. Blendea dalla Romania. Ultimamente si sono rivolti a me anche Paesi come la Mongolia ed il Qatar. E' noto che i Finlandesi preferiscono scrivere all'UE in latino, che è la nostra lingua madre (da noi in Italia ripudiata). Lo stesso Blair, in Inghilterra, ha messo la Scuola al primo posto del suo programma e lo stesso stanno facendo, nella loro propaganda elettorale, i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti.

In Italia il Dicastero della Pubblica Istruzione era, in ordine di importanza, il terzo per l'assegnazione del Ministro ed il Governo stanziava per la Scuola il 7% del PIL. Oggi, anche se gli insegnanti sono raddoppiati, lo stanziamento per la scuola si aggira intorno al 4%, come avviene nei Paesi del terzo mondo. La categoria degli insegnanti godeva di molta considerazione tanto è vero che un Preside era equiparato ad un Generale ed a un Magistrato di Cassazione ed il Professore ad un Colonnello ed al Provveditore agli studi. Purtroppo, dopo che il Ministro Gui lasciò il Ministero della P.I., è iniziata la decadenza culturale della nostra Scuola culminata con la rivoluzione del '68, dove i giovani, sostenuti da professori cosiddetti democratici, occuparono le scuole chiedendo il sei politico e l'autogestione. Il SASMI, il Sindacato autonomo che allora raccoglieva la maggioranza dei docenti, riuscì a fatica a fermare i ribelli.

La decadenza ebbe inizio dunque con grandi novità, che declassarono la nostra scuola, come l'abolizione dell'insegnamento del latino nella scuola media, la modifica degli esami di maturità e, successivamente, aprendo l'Università a tutti i diplomati di ogni tipo di istituto, tanto da arrivare all'assurdo che diplomati di istituti tecnici e professionali si iscrivevano a medicina con l'ovvia conclusione che abbandonavano presto gli studi scelti. Un altro provvedimento, che definirei ignobile, fu l'abolizione della sessione autunnale di riparazione, sostituita dai corsi di recupero che però furono un fallimento, riconosciuto anche dagli stessi ministri che li proposero, tanto è vero che invece di tornare indietro (sbagliare è possibile ma perseverare è diabolico) inventarono "la promozione in rosso" facendo ridere tutto il mondo.

La scuola ha bisogno di evoluzione e non di rivoluzione!

Sarebbe bastato aggiornare i programmi e adattarli ai tempi ed alle esigenze della nuova società, tenendo conto soprattutto delle nuove tecnologie, e ripristinare l'esame di maturità nella sua interezza. E poi, come suggerito a suo tempo da nomi illustri come Einaudi e Valitutti (a mio parere il miglior uomo di scuola del secolo) bisognerebbe togliere validità giuridica al titolo di studio in modo da creare la concorrenza tra la scuola di Stato e Scuola privata. E non solo, ma lo Stato sarebbe costretto a dare ai suoi insegnanti i mezzi per autoaggiornarsi in modo da non perdere gli alunni.

L'attuale Ministro della P.I. invece ha dimostrato poca competenza per-

ché con la sua riforma ha affossato definitivamente la scuola, violando completamente la Costituzione. Ed infatti con la istituzione dei cicli risulta evidente che egli non ha letto gli articoli 33 e 34 sugli ordini e gradi che non sono modificabili se non attraverso una nuova legge costituzionale per cui confortato dal parere di vari amici costituzionalisti mi propongo di ricorrere alla Corte costituzionale per chiedere l'annullamento della riforma del Ministro Berlinguer.

L'anticostituzionalità è palese. L'introduzione dei cicli viola gli articoli 33 e 34. Infatti anche se è vero che il terzo comma recita "senza oneri per lo Stato" riferendosi alle scuole private, il quarto comma recita "ai loro alunni va assicurato un trattamento equipollente a quello delle scuole statali". Il secondo comma altresì recita: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradini. Ma gli ordini sono tre, primario, secondario e universitario, ed i gradi invece sono due elementare e media. I cicli, tra l'altro, con l'abolizione della scuola media, non hanno più senso e quindi sono anticostituzionali. In aggiunta, il comma 5 recita: "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". E, come errore finale, la riforma viola anche il secondo comma dell'art. 34 che recita: "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita" perché il Ministro l'ha ridotta a sette, con il conseguente sicuro licenziamento di oltre 50mila insegnanti.

Il ricorso sarà allargato ai concetti espressi con motivazioni giuridiche.

Infine va specificato che l'addestramento professionale, che secondo la Costituzione deve essere competenza delle Regioni, non ha nulla a che vedere con l'istruzione professionale che invece è competenza dello Stato.

Non dobbiamo dimenticare, infine, che una riforma, simile a quella di Berlinguer, fu attuata dai laburisti in Inghilterra e dopo due anni si tornò indietro per il fallimento di essa. Ora, il nostro Ministro si illude di passare alla storia, come Gentile ma sarà invece ricordato come distruttore della scuola perché ha rivoluzionato tutto invertendo persino il rapporto tra alunni ed insegnanti. I giovani oggi non rispettano più i docenti i quali, specialmente i migliori, appena possono, se ne vanno in pensione. Inoltre - e questa è la cosa più importante sono anche demotivati economicamente. Dopo diversi anni di insegnamento arrivano a percepire appena due milioni al mese, insufficienti specialmente per coloro che sono monoreddito.

In merito alla parità, di cui oggi tanto si parla, in particolare, se il PPI l'avesse veramente voluta, bastava minacciare una crisi di Governo, mentre invece ha preferito mantenere le poltrone!

La Scuola dunque è all'ultimo posto della scala retributiva del pubblico impiego. E' vero che D'Alema ha promesso, nei suoi ampi e svariati discorsi, che per il futuro sono previsti notevoli incrementi economici per la Scuola, ma sono soltanto promesse elettorali, valide per chi ci crede!

Prof. Vincenzo Rienzi

# ISTRIA - DALMAZIA - FIUME

*Riteniamo che i prossimi anni ci devono vedere ancora di più impegnati a recuperare la nostra identità attraverso la conoscenza completa della nostra storia degli ultimi cinquant'anni. Per questo dedichiamo due intere pagine alle vicende dell'olocausto prima e all'esodo dopo degli italiani dall'Istria e della Dalmazia (350.000 profughi). Tante le iniziative avviate in questi anni per non dimenticare, l'ultima delle quali è stata una giornata di (studi convegno) indetta a Roma il 15 maggio dall'Istituto della Enciclopedia Italiana e dalla Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Riportiamo qui di seguito un breve resoconto dei lavori con gli interventi del Ministro della P.I. Tullio De Mauro, del Presidente della Camera On. Luciano Violante, del Presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli sen. Lucio Toth e del geografo Prof. Antonio Fares. Pubblichiamo anche un interessante studio della Dott.ssa Liliana Martissa del Coordinamento Adriatico sulla mostra che si terrà a Spalato nel mese di dicembre.*



## CONVEGNO

**Prof. Tullio De Mauro**  
Ministro della P.I.

Il Ministro ha assicurato ai presenti d'essere pronto a «prendere in considerazione» l'esito dell'amara ricerca svolta dall'insegnante Liliana Martissa: su 17 volumi scolastici che vanno per la maggiore, soltanto in quattro si accenna, e in modo incompleto se non addirittura fazioso, al problema.

«Il problema della minoranza linguistica è un patrimonio da tutelare al di là dell'Adriatico».

**On. Luciano Violante**  
Presidente della Camera

Il presidente della Camera ha sostenuto la necessità di una «lettura onesta» di quella tragedia «Di quelle vicende se ne parli anche nelle scuole». Niente-più censure sulle foibe e in genere sulla «storia del sacrificio delle popolazioni del confine orientale» nel XX secolo, «per lungo tempo negata alla conoscenza del Paese». Lo ha detto il presidente della Camera, Luciano Violante, intervenendo a Roma al convegno «Le tematiche storiche e culturali del confine orientale nei programmi e nell'editoria scolastica», promosso dal ministero della Pubblica Istruzione, dall'Istituto Treccani e dalla Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati. A fronte della denuncia da parte di più relatori dell'assenza nei libri di testo di storia, degli orrori commessi in Istria e Venezia Giulia, Violante non si è tirato indietro ed ha ammesso come «nelle storie generali e nei manuali scolastici del primo cinquantennio repubblicano le vicende del confine orientale sono difficilmente rintracciabili, sfuocate, imprecise». Il presidente dell'assemblea di Montecitorio ha riconosciuto come questa tragedia sia stata trattata, a seconda dei casi, «come storia locale o come oggetto di una censura frutto di convenien-

za politica. C'è stata una dismemoria, un processo consapevole, anche se non disvelato, di sradicamento dei fatti dalla memoria nazionale». Ora «la fine della guerra fredda, delle convenienze, delle esasperazioni e degli oblii che l'hanno accompagnata, è possibile avviare un processo di ricomposizione della nostra storia nazionale». Per questo occorre secondo Violante - «una nuova consapevolezza in ordine alla necessità che queste pagine entrino a far parte del percorso di formazione civile dalle giovani generazioni». Questo obiettivo ha trovato

## «La storia del sacrificio delle popolazioni del confine orientale è stata spesso negata alla conoscenza del Paese»

nella recente riforma dei programmi di insegnamento della storia, che prestano più attenzione al Novecento, «uno sbocco concreto ed ora su di esso sono chiamati a svolgere un ruolo determinante gli insegnanti e coloro che sono impegnati nel mondo dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione».

Violante ha sottolineato l'importanza di «una lettura onesta» di tutte le vicende del confine orientale, che non può comunque essere ridotta solo alla Risiera di San Sabba. Il presidente della Camera ha affermato che «la conoscenza integrale e la comprensione di questi fatti non significa relativizzarli, nè metterli sullo stesso piano». Ma contribuisce «al processo di ricomposizione - ha sostenuto Violante - di una storia nazionale come storia fondata su uno sforzo di verità, sul riconoscimento delle memorie diverse che ci sono e dei conflitti che ci sono stati; senza dimenticare i ruoli svolti dai diversi soggetti. Si tratta cioè di riconoscere che una storia è resa comune dal comune riconoscersi nella democrazia che è uscita da essa». Per Violante, infine, è di estrema importanza comprendere le ragioni storiche delle tragiche vicende di mezzo secolo fa. «Oggi il nemico che non deve vincere è il cinismo della dimenticanza e dell'indifferenza per il passato del nostro Paese, per la fatica della conoscenza necessaria a capire le ragioni delle abrasioni della memoria storica del Paese. Sconfiggere questo nemico - ha concluso - significa evitare al Paese il rischio dello spaesamento dell'eterno presente ed operare per

rafforzare nella coscienza collettiva le ragioni dell'identità nazionale».

**Sen. Lucio Toth**  
Presidente della Federazione Associazioni esuli

Le aperture, i riconoscimenti, ma dopo cinquant'anni di indifferenza per l'unico crimine che non compare neppure nel Libro nero del comunismo, bisogna spiegare perché e per colpa di chi la parola foiba è stata eliminata dal vocabolario. «L'amputazione della memoria ha permesso l'amputazione territoriale», sostiene Lucio Toth, già Senatore e Magistrato, «La Repubblica ha abbandonato regio-



La foiba del Bus de la Lum

ni da sempre italiane e per cattiva coscienza ha cercato di rifugiarsi nelle spiegazioni storicamente infondate, per esempio evocando le prevaricazioni del fascismo. Ma il goffo tentativo di assimilazione tentato in epoca fascista contro gli sloveni, non ha nulla da spartire con la successiva pulizia etnica delle foibe».

**Prof. Antonio Fares**

«Ho constatato che dal 1860 al 1960 in Italia e all'estero si percepiva e si conosceva il problema», «Nel 1861 pubblicazioni austriache, cioè storicamente a noi nemiche, scrivevano, testualmente, di «italiani che vivono lungo il litorale». Ragusa e Spalato venivano «sentite» come Pisa o Verona. «La cesura e la censura, è degli ultimi quattro decenni». Non è, naturalmente, un problema di statistica. Come ricordava Tommaseo nel 1859 «il nome d'Italia era un nome quasi accademico, stampato ne' libri e nella coscienza di pochi; i quali però rappresentavano la coscienza immortale della nazione». Insomma, se Istria, Fiume, Dalmazia spariscono dai libri di testi, spariscono anche dalla memoria degli italiani. E senza memoria non c'è futuro, al quale invece guardano i non rassegnati profughi e i «rimasti», come vengono chiamati i forse 50-60mila italiani che oggi vivono fra Slovenia e Croazia.

## Il trattato di pace e la storiografia scolastica italiana

«Costituzione, Codice Penale e libertà d'insegnamento»

«... nel rispetto assoluto della libertà di insegnamento garantita dalla Carta Costituzionale è necessario promuovere a tutti i livelli un'azione di sensibilizzazione degli storici, degli autori dei testi scolastici e soprattutto dei docenti - dai quali in definitiva dipende la scelta dei testi - affinché vicende così importanti (i fatti ai confini orientali del nostro Paese) non siano rimosse dalla memoria comune della nazione». Così il Ministro della P.I. on.le Luigi Berlinguer il 24 febbraio 1998 in occasione di un incontro con i rappresentanti della Federazione degli Esuli.

«Nel rispetto assoluto della libertà di insegnamento» dice il Ministro. Non è la prima e non sarà l'ultima volta che sentiamo questa asserzione. Nella nostra campagna contro le storture della storiografia scolastica italiana (ma non solo di quella scolastica) troviamo spesso l'espressione «libertà di insegnamento»: ma questa espressione non è forse usata come un comodo alibi?

Prendiamo infatti la Carta Costituzionale:

art. 9: La repubblica promuove lo sviluppo della cultura...

art. 33: L'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento

art. 34: La scuola è aperta a tutti.

Ed apriamo adesso un qualsiasi dizionario:

- cultura: istruzione, erudizione dello spirito-conoscenza dei vari rami del sapere (Zingarelli);

- scienze: ... scienze storiche... storia (Zingarelli - Palazzi);

- libero: ...che non mente o adula: non servile... non dominato, non soggetto a dominio o forza altrui nelle azioni... nel pensiero... (Zingarelli);

contrario: schiavo, servo, prigioniero, forzato (Palazzi);

- insegnamento- insegnare: esporre e spiegare scienza, arte, perché altri apprenda (Zingarelli); dare cognizione di un'arte, una disciplina ecc., in modo che altri apprenda (Palazzi);

- apprendere: comprendere con la mente-imparare-conoscere-fare apprendere-insegnare. (Zingarelli).

Ebbene. Ci domandiamo: quando il Ministro della P.I., nell'incontro del 24.2.'98 asserisce: «... nel rispetto assoluto della libertà d'insegnamento...», ai termini libertà e insegnamento non deve forse essere associato il termine di «verità»?

Verità: ragione vera-cosa vera-vero-realtà (Zingarelli); l'essere vero - il dire le cose come sono senza alterazione realtà (Palazzi).

Libero infatti è l'insegnante, è vero, ma libero pure lo studente: ossia non dominato, non soggetto a dominio o forza altrui nelle azioni e nel pensiero; libero di apprendere, imparare, conoscere: ma conoscere il vero.

Ed allora, dalla Costituzione passiamo al Codice Penale, dove leggiamo:

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale

art. 603 (Plagio): Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito...

Nel 1977, per i tipi dell'editore Armando - Controcampo - è uscito il libro «La scuola del plagio» di Luciano Lami. E un prezioso libretto, che costituisce un'ampia, continua, documentata denuncia delle storture della storiografia scolastica. «Nell'introduzione, il prof. Giulio Sforza dell'università di Roma afferma: «Il problema del plagio intellettuale è di quelli che preoccupano di più chi si adopera; all'avvento di una società aperta. Esso, infame sempre, lo è particolarmente a scuola perché come un tarlo corrode le basi del sentire democratico».

All'incipit del capitolo primo l'autore pone due citazioni che qui di seguito trascriviamo:

«La scuola in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti educi la gioventù italiana a comprendere il clima storico della rivoluzione» Mussolini (5.12.1925).

«Vi sono nel mondo e nel nostro paese un complesso di idee che rappresentano quanto di più avanzato il movimento progressista e rivoluzionario ha prodotto da mezzo secolo: abbiamo interesse che esse si affermino nella scuola». Giorgio Bini (pedagogista del Pci, settembre 1972).

Nella conclusione poi, l'autore tra l'altro afferma: «Per i cittadini decisi a restare liberi e a educare i propri figli con un minimo di autonomia si prospetta quindi una sola possibilità: quella di battersi democraticamente, scuola per scuola, classe per classe, servendosi delle stesse armi degli avversari: l'organizzazione, l'impegno costante, lo spirito di sacrificio, l'uso meticoloso degli strumenti legislativi».

Nel 1994 sul n. 2 di «Coordinamento Adriatico» è apparso un articolo intitolato ai giovani è stata nascosta la verità: tre generazioni cresciute nell'ignoranza della storia». In esso, ad un certo punto, l'autrice (Maria Rita Saulle, docente all'Università La Sapienza di Roma) asserisce: «Nessuno ha ancora pensato di chiedere un risarcimento anche finanziario (le lezioni integrative costano) per tutte le esclusioni dovute all'ignoranza che riaffiora lungo tutto il corso della vita?»

A chiusura di queste poche righe, poniamo l'incipit preso per il terzo capitolo del libro di Luciano Lami: «Coloro che dovrebbero essere i maestri e gli educatori della nazione si sono abbassati a schiavi compiacenti della sua rovina», J. G. Fichte, 1794.

Luigi Arvali

## COORDINAMENTO ADRIATICO La Commissione Culturale

Vorremmo segnalare all'attenzione degli studiosi la mostra che si terrà a Spalato il prossimo dicembre e che ha per tema "I Croati ed i Carolingi". La mostra fa parte dell'importante ciclo di manifestazioni previste in cinque città europee sotto il titolo "Carlomagno e la creazione dell'Europa". Le città prescelte sono: Paderborn, Barcellona, Brescia, York e Spalato. A Paderborn e a Barcellona le mostre sono già state realizzate, la terza si terrà a Brescia nel prossimo giugno. Sulla mostra di Spalato abbiamo il depliant di presentazione in inglese e ci sembra storicamente non corretto il riferimento (pag.1) all'Istria e Dalmazia come a terre croate in epoca carolingia. E' noto ai cultori della storia di Istria e Dalmazia che negli ultimi decenni la storiografia jugoslava, specialmente quella croata, ha portato avanti una sistematica opera di falsificazione dell'identità storica e toponomastica delle due regioni. Riteniamo perciò auspicabile che la suddetta mostra di Spalato (con le sue eventuali inesattezze) non passi inosservata, come è avvenuto recentemente per la mostra allestita in Vaticano su "Croati, fede, religione, cultura", in cui le opere d'arte esposte erano per la maggior parte provenienti dai musei della Dalmazia e quindi appartenenti al mondo culturale dalmata (bizantino, veneto, italiano) e non a quello croato.

LILIANA MARTISSA

### CROATI E CAROLINGI

I primi contatti dei Franchi con le terre croate furono collegati direttamente alle campagne di Carlo Magno, orientate verso il sud-est nell'Ottavo decennio dell'Ottavo secolo. Dopo la vittoriosa conclusione della campagna militare contro i Longobardi, il dominio franco fu stabilito nel 788 in Istria (1). Fino a quel momento, l'Istria era stata sotto controllo Bizantino, come il Ducato di Venezia nel golfo del Mare Adriatico settentrionale o come la Dalmazia sulle coste orientali dell'Adriatico. La nuova amministrazione provocò un rilevante malcontento sociale come quello provocato dallo stabilimento degli Slavi (2) condotti dal duca franco Johannes (Ivan) o reazioni che accompagnarono la fondazione della nuova diocesi franca in Istria a Novigrad (Civitas Nova) (3). Dopo la vittoriosa campagna e la distruzione dello stato Avaro in Pannonia, la pressione franca aumentò anche sulla regione costiera dell'Adriatico allora sotto controllo bizantino. La dominazione franca fu stabilita su Venezia e la Dalmazia circa nell'800. Questo provocò l'intervento della flotta bizantina che entrò nel Mare Adriatico e reclamò parte dei possedimenti perduti. Rappresentanti di Venezia e Zadar (4) ebbero un ruolo importante nelle discussioni con Carlo Magno, particolarmente il vescovo di Zadar Donatus che è documentato essere stato presente sia a Costantinopoli che ad Aquisgrana in queste occasioni. Al ritorno Donatus eresse la monumentale chiesa dalla pianta circolare della Santa trinità in Zadar (5), il cui schema architettonico di base rivela che il suo modello era stato la Cappella Palatina di Carlo Magno ad Aquisgrana. Gli sforzi diplomatici dei rappresentanti di Zadar e Venezia portarono, fra l'altro alla divisione delle sfere di interesse fra i due imperi che fu finalmente formalizzata nella pace di Aquisgrana (812) che determinò le relazioni fra gli imperi Bizantino e Franco. Le città sulla costa dell'Adriatico orientale e la maggior parte delle isole ivi

esistenti, cioè la rotta marittima tra Costantinopoli e Venezia rimasero nella sfera di interesse bizantina. La rimanente parte della regione costiera e principalmente l'hinterland rimasero nel nesso d'influenza franca.

Ci sembra doveroso ricordare che la Cappella Palatina di Aquisgrana riprende, semplificandole e rendendole severe, le forme di San Vitale a Ravenna, e che i costruttori neolatini di S. Donato non avevano certo bisogno della mediazione dei franchi per erigere una chiesa a pianta circolare, tipica dell'architettura romana paleocristina e bizantina, che faceva parte del loro retroterra culturale. In conclusione dobbiamo considerare l'introduzione (pag.1) alla mostra di Spalato una falsificazione storica là dove fa riferimento, sotto il titolo di "Croati e Carolingi" all'Istria, alla Dalmazia bizantina (cui appartennero sia zara che Spalato, sede della Mostra) come pure alla Chiesa di S. Donato a Zara.

E' corretto invece il riferimento (pag.2) all'area di Nin e Knin che appartennero alla Croazia storica terra di insediamento dei Croati già in epoca Carolingia.

L.M.  
1) L'Istria non può essere definita terra croata alla fine dell'VIII sec., come pure nel IX sec. (lo diventerà solo nel XX secolo), sia per l'insediamento etnico sia per l'appartenza politica. All'epoca di Carlo Magno e per tutto il periodo Carolingio infatti appartenne al Regno d'Italia, nell'ambito del S.R.I. Era inoltre abitata da una popolazione neolatina (discendente dagli istri romanizzati della X regione d'Italia "Venetia e Histria") che anche sotto il dominio bizantino aveva mantenuto leggi e consuetudini dei padri (il sistema municipale romano) e che per tale motivo ritenne intollerabile il nuovo sistema feudale instaurato dai franchi (cfr. Placito di Risanò dell'anno 804).

2) gli slavi menzionati nel Placito di Risanò e della cui presenza gli istriani si lagnarono, sono stati identificati con gli antichi Sloveni e non con i Croati. Al loro riguardo, comunque, nel Placito il duca Giovanni sentenziò:

Non si conosce ovviamente come andarano a finire le cose, ma è certo che per secoli (come è testimoniato dai documenti), la popolazione dei centri urbani dell'Istria fu di ceppo latino con apporti germanici (soprattutto nell'alto medioevo). L'elemento slavo non era presente, se non in ambito rurale.

3) La denominazione di Novigrad non è corretta perchè anacronistica. Nei documenti, a Civitas Nova subentrò Citanova (Città Nova o Città nuova). Novigrad non è mai citata, perchè è toponimo recente che risale 1947.

4) Come l'Istria, così Zara (non Zadar) non ha nulla a che vedere con i croati. La sua popolazione era neolatina e parlava il volgare detto "dalmatico", linguaggio neolatino, a cui successivamente subentrò il veneto.

5) Riguardo alla chiesa di S. Trinità (S. Donato) di Zara parebbe di capire che essa debba essere considerata (anche se non è detto contestualmente) espressione di arte franco-croata, anzichè bizantino ravennate.



Il monumento dedicato ai martiri delle foibe dello scultore Ugo Carà è stato inaugurato a Trieste alla presenza di autorità e associazioni degli esuli

Sabato 25 marzo alla presenza delle massime autorità cittadine, delle associazioni combattentistiche e d'arma delle associazioni degli esuli nonchè di numerosi parenti delle vittime dei partigiani jugoslavi, è stato inaugurato il monumento "Ai Martiri delle Foibe." La deposizione di una corona di alloro e una preghiera di don Emilio Salvadè in rappresentanza del vescovo, hanno suggellato l'inaugurazione del monumento raffigurante tre figure femminili dolenti in bronzo fuso. Il monumento che è opera di Ugo Carà, poggia su una base di pietra Aurisina sulla quale è incisa la frase "Il Comune di Trieste con il contributo dell'Unione degli Istriani pose - 2000" e sorge nel parco della Rimembranza sul colle di San Giusto, al centro del Viale intitolato agli Infoibati. Il Comune di Trieste aveva accolto la proposta dell'Unione degli istriani che si era fatta promotrice dell'iniziativa, alla quale hanno aderito numerosi nostri lettori per un totale di dieci milioni di lire. nell'occasione hanno preso la parola il sindaco ed il vicesindaco di Trieste ed il presidente dell'Unione degli Istriani. Il sindaco Riccardo Illy nel suo intervento ha sottolineato il valore simbolico del monumento, soggiungendo "Ci sono migliaia di persone che soffrono ancora, ma oggi i tempi sono maturi per un ricordo sereno che non porti più odio e divisioni. Con l'erezione di questo documento si colma un vuoto nella nostra città che è ora più unita dinanzi alla memoria delle vittime delle foibe". Il vicesindaco Roberto Damiani ha ricordato come il Comune abbia fatto propria la proposta dell'Unione degli Istriani, Silvio Delbello ha ricordato l'impossibilità per gli esuli di onorare, come sarebbe loro diritto e dovere, i martiri insepolti delle foibe sparse in Istria. Questo monumento che sorge a Trieste, capitale dell'esodo, rappresenterà un preciso punto di riferimento per gli esuli sparsi in ogni parte del mondo ed insieme costituirà viva e perenne rimembranza per le generazioni presenti e future. In una sua dichiarazione, il deputato triestino Roberto Menia, ha dato merito all'Unione degli Istriani per aver promosso l'iniziativa per la realizzazione del monumento.

RIVISTA BIMESTRALE DI CULTURA POLITICA - ANNO SETTIMO NUMERO 3 - MAGGIO - GIUGNO 2000 - LIRE 20.000 - € 10,33

# IDEAZIONE

PERCORSI DEL CAMBIAMENTO

MAGGIO - GIUGNO 2000

## L'avvenire delle nostre scuole

Dario Antiseri, Giuseppe Sacco,  
Valentina Aprea, Nicola D'Amico, Giuseppe Bertagna,  
Luisa Ribolzi, Geminello Alvi



IL CIRCOLO

Convegno

Roma

mercoledì 31 maggio 2000 - ore 16,30  
Palazzo Valentini (sede della Provincia)  
Via Quattro Novembre, 119/a  
(Sala Luigi Di Liegro)

In un momento particolarmente "caldo" della vita scolastica italiana, tra blocchi degli scrutini e polemiche sui concorsi per i docenti, tra avvio più o meno riuscito della "autonomia" e contrasti sulla "parità scolastica", tra bilancio dell'era Berlinguer e inizio della fase De Mauro, il bimestrale Ideazione ha ritenuto doveroso dedicare un numero della rivista e un convegno al tema "L'avvenire delle nostre scuole". Al centro delle due iniziative la consapevolezza che l'Italia è realisticamente in enorme ritardo sul fronte di un sistema educativo realmente adeguato alle sfide del Ventunesimo secolo. E in proposito la rivista ospita un corposo e documentato dossier che costituisce una documentazione inedita sullo stato della scuola italiana che, nel contempo, sollecita un percorso per uscire da un sistema di "malascolarità" come quello che, non solo ha sinora afflitto il nostro Paese, ma che, secondo molti osservatori, è stato peggiorato dal pacchetto di recenti riforme.

Al dossier della rivista contribuiscono - con saggi e analisi - studiosi e docenti universitari come Dario Antiseri, Nicola D'Amico, Luisa Ribolzi, Giuseppe Sacco e Giuseppe Bertagna oltre a una parlamentare impegnata sul fronte scolastico come Valentina Aprea e, con una intervista, l'economista Geminello Alvi. Alle proposte per cambiare rotta è stato dedicato il Convegno - sempre intitolato "L'avvenire delle nostre scuole" - che si è svolto mercoledì 31 maggio a Roma.

Hanno introdotto i lavori Domenico Mennitti, direttore di Ideazione, e Silvano Moffa, presidente della Provincia di Roma. Il prof. Vittorio Mathieu, storico del pensiero e accademico dei licei, ha svolto la relazione introduttiva. Hanno anche svolto le relazioni Valentina Aprea, Angelo Maria Petroni, Luisa Ribolzi e Giuseppe Sacco.

In particolare, il convegno romano di Ideazione si è rivolto ai docenti, agli operatori scolastici, alle famiglie, al mondo politico, avanzando una tesi precisa: senza una seria e radicale innovazione del sistema scolastico l'Italia rischia di perdere posizione nelle sfide della globalizzazione.

# SEMPRE MENO

(continuazione dalla sesta pagina)

**Art. 2**

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all' articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a constatare l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il temperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici marcano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4».

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

**Art. 3.**

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «-, primo periodo,» sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «, per la durata dell'azione stessa» fino a: «pubblici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione ovvero entrambi per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento».

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire

50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia copre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 c 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano

nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio».

**Art. 4**

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

**Art. 5.**

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

**Art. 6.**

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis -1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della commissione di garanzia di riferirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;

b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza».

**Art. 7.**

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione

della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1-, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì

data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere».

**Art. 8.**

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 16, le parole: «da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le

**La legge n. 53/2000 (G.U. n. 60 del 13 marzo) sui congedi parentali ha sancito le nuove norme. Pubblichiamo delle tabelle riassuntive sulle principali novità.**

PERMESSI PER MAMMA E PAPÀ NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA	Potranno prendere fino a 11 mesi (10 più il bonus di un mese per i papà che prendono almeno 3 mesi continuativi) per un massimo di sei mesi a testa, anche contemporaneamente. I mesi non si sommano ai 5 mesi di maternità per le mamme. Se c'è un solo genitore esso può usufruire sempre di 10 mesi Retribuzione al 30%, per tutti, fino ai 3 anni di vita del bimbo (per massimo 6 mesi). Invece, dai tre agli otto anni del bambino, la retribuzione resta solo per chi ha un reddito basso
GENITORI ADOTTIVI	La legge parifica i genitori adottivi a quelli naturali. I genitori adottivi se il bambino ha un'età tra 6 e 12 anni, avranno permessi per i primi tre anni di ingresso del bambino nella nuova famiglia
MATERNITÀ FLESSIBILE	La mamma sceglierà come distribuire i 5 mesi previo nullaosta del Ssn; la retribuzione è dell'80%. I benefici della maternità vengono concessi anche al padre, se la mamma muore o se è inferma.
IN CASO DI MALATTIA DEL BAMBINO	I genitori potranno assentarsi fino agli otto anni di età del figlio dietro presentazione del certificato medico: non verrà erogata la retribuzione ma verranno versati i contributi. In caso di malattie lunghe (di figlio, coniuge o genitore) si può richiedere un congedo fino a 2 anni senza retribuzione
SGRAVI FISCALI PER LE AZIENDE	Sgravio contributivo del 50% nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per il lavoratore che sostituisce un dipendente assente per seguire il figlio nel suo primo anno di vita
ANNO SABBATICO DI FORMAZIONE	I lavoratori dipendenti assunti da più di 5 anni potranno chiedere 11 mesi di congedo per la formazione

	COME È STATO	LE NUOVE REGOLE
ASSENZA OBBLIGATORIA	Due mesi prima e tre mesi dopo il parto	Come prima. Oppure un mese prima e quattro mesi dopo il parto
PARTO PREMATURO	Si perdevano i giorni di anticipo	I giorni di anticipo sono recuperati allungando il periodo dopo il parto
ASSENZA FACOLTATIVA	Sei mesi di assenza entro l'anno di vita del bambino	Assenza fino a 10 mesi per i due genitori entro i primi 8 anni del bambino. Se il padre si assenta per almeno tre mesi la facoltativa sale ad undici mesi
ALLATTAMENTO	Due ore di permesso al giorno	Quattro ore al giorno in casi di parti plurimi
MALATTIE DEL BIMBO	Assenze per le malattie del figlio fino a tre anni di vita	Le assenze sono riconosciute fino agli otto anni del bambino. Unica limitazione solo cinque giorni l'anno per il figlio dai tre agli otto anni
LAVORATRICI AUTONOME	No all'assenza facoltativa	Assenza facoltativa di tre mesi entro l'anno di vita del bambino
CONGEDI SPECIALI	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Congedo di tre giorni l'anno per decorsi o grave malattia del coniuge o parente convivente entro il secondo grado (figli, genitori, collaterali)</li> <li>• Congedi fino a due anni per gravi motivi familiari</li> <li>• Congedi (undici mesi al massimo) per completare gli studi</li> <li>• Congedi per formazione professionale</li> </ul>

(continuazione dalla prima pagina)

o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.
3) E ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.
4) Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato.
5) Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria a più di un ufficio scolastico provinciale.
6) L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta o ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

Art. 10.

Publicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1) Entro il termine del 30 luglio 2000 i provveditori agli studi pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verrà predisposta una graduatoria che, nel caso del personale docente, educativo e responsabile amministrativo sarà articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
2) Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'amministrazione può procedere, in autotutela alle correzioni necessarie.
3) Entro la data del 20 agosto 2000 i provveditori agli studi pubblicheranno le graduatorie definitive.
4) Awersò i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione - direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di sessanta giorni o centotrenta giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.

I concorrenti che abbiano presentato ricorso awersò i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso sono iscritti con riserva nella graduatoria.
I Awersò la graduatoria, approvata con decreto della competente autorità scolastica, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centotrenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 12.

Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi ed integrazione successiva alla graduatoria permanente
1) Annualmente, entro la data del 30 maggio di ciascun anno, saranno diramate disposizioni per consentire il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altre province secondo le disposizioni contenute negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento.
2) Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive a quelle previste dal presente decreto ministeriale saranno disposte periodicamente secondo i tempi e le modalità indicate negli articoli 4 e 13 del Regolamento.

Art. 13.

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1) Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, le competenti autorità scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia provvederanno ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2) Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 14.

Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nel regolamento.
Roma, 18 maggio 2000 Il Ministro DE MAURO

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO (Approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994).

A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esimile ai soli fini abilitativi è stato superato (I) i seguenti punti:
punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59; punti 15 per il punteggio da 60 a 65; punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75; punti 24 per il punteggio da 76 a 80; punti 27 per il punteggio da 81 a 85; punti 30 per il punteggio da 86 a 90; punti 33 per il punteggio da 91 a 95; punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. E equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statale, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 12;
per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole ed istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

per ogni anno, punti 6;
per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

D - ALTRI TITOLI
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
(I) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito e nell'elenco degli abilitati (\*).

(\*) Awertenza - Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.

ALLEGATO B TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

I - TITOLI CULTURALI a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria: con votazione fino a 7/10: punti 6; con votazione fino a 9/10: punti 8; con votazione fino a 10/10: punti 10; con votazione di 10/10 e lode: punti 12.

b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati: punti 3.

c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3.

d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera: punti 1,50.

e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale: punti 4.

f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale: punti 2.

g) Diploma di istruzione secondaria di II° grado: punti 1.

h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; all'insegnamento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado: punti 6.

i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di II° grado: punti 3.

Nota alla categoria I.
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

II - TITOLI DIDATTICI

a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 18; per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 18): punti 3.

b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 9, per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9): punti 1,50.

c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II° grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 6; per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6): punti 1.

d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media: punti 4,5; per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50): punti 0,75.

e) Per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270: punti 3,50.

Nota alla categoria II.
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centotanta giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - TITOLI ARTISTICI (fino ad un massimo di punti 66).

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1.

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6.

c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3.

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3.

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1.

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1.

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1.

Nota alla categoria III.
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, ivi compresi indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA (Approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997).

Avvertenze

A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

B - (qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie paregiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate) il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve conte nere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.

Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato>> Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anch' quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rila sciuto dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia . meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, i quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento

G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli intende anno di servizio

I - il servizio a tempo determinato (o di supplente) co, nomina da parte dei provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;

2 - il servizio a tempo determinato (o di supplente) prestato, nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, d non meno di centotanta giorni a trecentosessanta giorni;

3 - trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativi, prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residuo frazione superiore a giorni centottanta (6 mesi) si considera inter, anno.

TITOLI DI CULTURA (Si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2)

1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio economia bancaria; laurea triennale alle scienze e tecniche ai fini amministrativi o economico-aziendali o finanziarie o per laurea in discipline non specifiche: punti da 10 a 14 definiti com segue:

media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del punto 10; media del 7: punti 11; media dell'8: punti 12; media del C punti 13; media del 10: punti 14.

Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario), corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenze alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore seicento ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, e successive integrazioni e modificazioni) titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).

Punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

b) Nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio; sufficiente: punti 6; buono: punti 7,50; distinto: punti 8,50; ottimo: punti 10.

I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).

I punteggi di cui al punto 1) e al punto 2) non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2): (si valuta un solo titolo ulteriore)

punti 2.

5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

7 - Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 - n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti «servizi meccanografici» (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

TITOLI DI SERVIZIO

9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.

10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandi femminili dello Stato.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.

Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

Il servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.

Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

Il servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.

Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 0,50.

ALLEGATO D

RISERVE

Codice: Descrizione in chiaro:

A superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche;

B invalido di guerra;

C invalido civile di guerra o profugo;

D invalido per servizio;

E invalido del lavoro o equiparati;

M orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro;

N invalido civile;

P sordomuto.

ALLEGATO E

PREFERENZE

A gli insigniti di medaglia al valor militare;

B i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti

C i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

D i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

E gli orfani di guerra;

F gli orfani dei caduti per fatto di guerra

G gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

H i feriti in combattimento

I gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosi;

J i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

K i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

L i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

M i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra

O i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Q coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione\*;

R i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

S gli invalidi ed i mutilati civili;

T militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

\* Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

Advertisement for ANINSEI (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione) and CONFINDUSTRIA. The text discusses the Ministry of Public Instruction's decision regarding the privacy of students' exam results and the role of the ANINSEI association in supporting schools. It mentions that the association is a member of CONFINDUSTRIA and is committed to ensuring the privacy of students' results and supporting the school system.

# SEMPRE MENO

(continuazione dalla sesta pagina)

sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro».

### Art. 9.

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: «La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico il trattamento economico fondamentale e le amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 10.

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contenimento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.

La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesi-

d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso? alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revocazioni. Le

## SINDACATO FE.NA.S.

A decorrere dal 15 giugno 2000 la sede del sindacato FE.NA.S. sarà aperta il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 tutti gli altri giorni solo per appuntamento. Per comunicazioni urgenti utilizzare i seguenti numeri telefonici: 0832/350283 - 0832/378826 - Cellulare 0347/1362295.

mi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia e nel caso di conflitti di particolare ri-

lievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 61 e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contenimento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con

## Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIV - NUOVA SERIE - N. 5 - 6 Maggio - Giugno 2000

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24  
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 2/06/2000 - Stampato il 9/06/2000

particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed l), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie e regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione».

### Art. 11

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: «può indire» sono sostituite dalla seguente: «indice».

### Art. 12

1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

### Art. 13.

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo. dopo le parole: «quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773. e dall'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché».

### Art. 14.

1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile».

### Art. 15.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro».

### Art. 16.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte. -

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 2000

## GAZZETTA UFFICIALE

Presidenza C.M. - Dipartimento della F.P. - G.U. 22 marzo 2000, n. 68  
Accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 del comparto "Scuola".

Legge 22 marzo 2000, n. 69 - G.U. 28 marzo 2000, n. 73  
Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.

Legge 11 aprile 2000, n. 83 - G.U. 11 aprile 2000, n. 85  
Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.